

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di nomina dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento - articolo 15 della legge 27 gennaio 2012 n° 3, decreto ministeriale n° 202 del 2014)

Il giudice delegato

dal presidente del tribunale, nel procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n° 5551 del ruolo generale dell'anno 2021 ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista l'istanza di nomina depositata il 25-11-2021;

rilevato che il ricorrente, anziché rivolgersi al "referente" di un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ai sensi degli articoli 2, primo comma, lettera i) e 10, secondo comma, del decreto ministeriale n° 202 del 2014), ha chiesto a questo tribunale la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

che ai sensi dell'articolo 15 comma 9 della legge 27 gennaio 2012 n° 3 «i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato»;

che il decreto ministeriale n° 202 del 2014 ha dettato le norme per la determinazione del compenso spettante all'organismo di composizione della crisi;

ritenuto conseguentemente che il ricorrente deve depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso del professionista nominato per le attività svolte in qualità di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, salvo successiva diversa determinazione all'esito della procedura ed in relazione all'attività in concreto svolta;

rilevato che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa nell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115 (Testo unico delle spese di giustizia), a tenore del quale «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

ritenuto, infine, che, onde evitare che il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento



penda a tempo indeterminato, occorre fissare un termine entro il quale il ricorrente è tenuto a depositare la proposta di accordo o il piano o la richiesta di liquidazione generale dei beni;

***ritenuto**, da ultimo, che il divieto di inizio o di prosecuzione delle esecuzioni forzate pendenti può essere emesso solo nei casi previsti dall'articolo 10, secondo comma, lettera c), e 12 bis, secondo comma, della legge 27 gennaio 2012 n° 3;*

p.q.m.

I. nomina, quale professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il dott. Massimiliano Iori;

II. dispone che il ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, depositi su un libretto bancario intestato alla procedura la somma di euro 1500,00, per quanto indicato in parte motiva;

III. autorizza sin d'ora il professionista nominato ad accedere ad dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010 n° 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004 n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004;

IV. assegna termine sino al 30 marzo 2022 per il deposito della proposta di accordo, del piano o della richiesta di liquidazione generale dei beni;
Reggio Emilia, 29/12/2021.

il giudice delegato
Simona Boiardi

